



Direttiva

per il riconoscimento da corsi di aggiornamento, per le attività dei gruppi ERFA e delle associazioni degli specialisti MSSL

(appendice per il regolamento dei corsi di aggiornamento della SSSL)

1. Situazione iniziale

Secondo l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 7 della disposizione d'idoneità, gli specialisti della sicurezza sul lavoro sono tenuti a frequentare degli aggiornamenti adeguati. La frequenza ai corsi d'aggiornamento rappresenta la condizione necessaria per garantire un riconoscimento come specialista nella sicurezza sul lavoro e la relativa iscrizione nel registro MSSL della SSSL. La SSSL ha elaborato un regolamento sull'aggiornamento che è in vigore dal 1.1.2001. Il comitato della SSSL controlla annualmente gli attestati di partecipazione assicurandosi che gli specialisti della sicurezza sul lavoro, iscritti nel registro MSSL, abbiano adempito ai loro impegni di aggiornamento. A tal proposito consultate anche la pagina web della SSSL.

Per aggiornarsi è possibile frequentare i corsi d'aggiornamento nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, effettuate dalle organizzazioni, dai gruppi ERFA o dalle associazioni degli specialisti ASA. Per avere la garanzia che i corsi d'aggiornamento corrispondano alle esigenze dettate dalla disposizione d'idoneità, queste organizzazioni e gruppi possono far controllare e confermare le loro attività dalla SSSL la quale, dopo un'attenta valutazione, rilascerà un riconoscimento. Secondo il comma 2, per ottenere la valutazione bisogna presentare un documento di base al comitato della SSSL.

2. Contenuto del documento di base

- Nome dell'organizzatore o del gruppo ERFA
- **Per gli organizzatori:**
 - Documenti del concorso con annesse tematiche, scopi e contenuti del corso di formazione; del relatore/-i e del programma di formazione
- **Per i gruppi ERFA:**
 - Organizzazione, obiettivi e finalità
 - comitato organizzativo (commissione, direzione, persona di riferimento, indirizzo di riferimento)
 - numero di convegni annuali
 - elenco dei membri
 - documento del concorso per il corso d'aggiornamento con i temi ed il relatore/ i relatori
- **Per organizzatori e gruppi ERFA:**

Esempio dell'attestato di riconoscimento (conferma di partecipazione con il nome del partecipante, la data e la durata dell'aggiornamento, numero di unità d'aggiornamento secondo il regolamento dell'aggiornamento della SSSL).

3. Modifica nell'organizzazione dei gruppi ERFA

In seguito ad ogni modifica dell'organizzazione bisogna richiedere nuovamente la conferma.

4. Tassa di cancelleria

Per il rilascio di una conferma la SSSL chiede una tassa di cancelleria di CHF 100.- per il primo rilascio e di CHF 50.- per ogni replica (vedi comma 3).

Società svizzera della sicurezza sul lavoro SSSL

Presidente: Martin Häfliger, Swissport International Ltd., BZB, P.O. Box, 8058 Zürich Flughafen, martin.haefliger@swissport.com

Vicepresidente Svizzera italiana: Philipp Widmer, Widmer CEC SA, 6807 Taverne, dir@widmer-cec.ch

Direttore: Dr. Bruno Albrecht, Zeughausstrasse 83, 3902 Glis, brunoalbrecht@bluewin.ch

Segretariato: Bettina Mani, ABZ Spiez, CP 422, 3700 Spiez, Tel. 033 650 81 74, Fax 033 654 41 94, segretariato@sssl.ch

Membro dell'Associazione Svizzera di Medicina, di Igiene e di Sicurezza sul Lavoro, suissepro

www.sssl.ch

5. Riconoscimento degli attestati di partecipazione

Gli attestati di riconoscimento di partecipazione a corsi d'aggiornamento rilasciati da organizzatori, gruppi ERFA o associazioni che non sono in possesso di una conferma della SSSL, non sono riconosciuti dalla SSSL nel ambito del controllo degli aggiornamenti.

Tutte le manifestazioni riconosciute che sono pubblicamente accessibili sono elencato sulla pagina web della SSSL. Nel contempo i possessori di una conferma sono autorizzati ad apporre il sottostante segno di certificazione punto ufc (unità di formazione continua) sul proprio materiale pubblicitario, su inviti ecc. Il logo di certificazione può essere acquistato tramite la segreteria. Il logo ufficiale della società può essere usato solo con l'autorizzazione esplicita della SSSL.

Il segno di certificazione può essere usato soltanto dagli organizzatori che possiedono un convalidamento della SSSL. Non è permesso modificare il segno di certificazione.



19.2.2001, il comitato

Revisioni: 18.8.2001 / 15.3.2006 / 3.7.2009